

Avvocato Giuseppe Fortuna  
Via Val d'Aosta n. 98  
00141 Roma  
Trasmessa a mezzo pec  
[avv.giuseppefortuna@legalmail.it](mailto:avv.giuseppefortuna@legalmail.it)

Allegati 1

***OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ai dati sulla partecipazione dei comuni di sette Regioni all'accertamento, formulato per conto dello Spi-Cgil nazionale e dell'Associazione Ficiesse***

Con riferimento alla richiesta di accesso formulata dalla S.V. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto i dati relativi alla partecipazione all'accertamento dei comuni delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si precisa che l'attuale processo di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi statali è disciplinato dall'art.1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e reso operativo mediante i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, del 26 novembre 2008 e, da ultimo, del 29 maggio 2012.

L'attività di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia si articola in diverse modalità di seguito descritte.

L'Agenzia mette a disposizione dei Comuni le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, in modo da consentire agli Enti locali di sviluppare percorsi di analisi del rischio, anche attraverso l'incrocio con basi dati in loro possesso, e di individuare situazioni di anomalia fiscale sul territorio.

Utilizzando una apposita procedura web, i Comuni trasmettono telematicamente agli uffici dell'Amministrazione le segnalazioni qualificate.

La legge<sup>1</sup>, a seguito dell'attività di controllo effettuata, riconosce dalla legge una quota di compartecipazione alle maggiori imposte, sanzioni e interessi riscossi a seguito degli accertamenti che hanno avuto origine dalle segnalazioni qualificate agli enti locali che hanno trasmesso dette segnalazioni.

Come previsto dal DM 23 marzo 2011, i dati relativi al riscosso, anche a titolo non definitivo, sono annualmente comunicati dall'Agenzia al MEF, ai fini della determinazione della quota da riconoscere ai Comuni, che viene successivamente accreditata agli Enti locali a cura del Ministero dell'Interno.

Per quanto attiene ai dati richiesti, si precisa che il citato comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel riconoscere a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, definisce l'ambito di applicazione di tale diritto, delimitando l'accesso ai soli dati "*ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*".

Al riguardo, si rappresenta che i dati relativi alla collaborazione dei Comuni all'attività di accertamento sono annualmente comunicati alla Corte dei Conti da parte dell'Agenzia delle entrate, ed inseriti nel volume I - *I conti dello Stato e le politiche di bilancio* - della Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato.

La delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti relativa alla Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2016, del 27 giugno 2017 (documento XIV, n. 5), è pubblicata sul sito istituzionale dell'Organo Costituzionale.

Si riporta di seguito il link dove possono essere reperiti i documenti indicati:

[http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni\\_riu\\_nite/sezioni\\_riu\\_nite\\_in\\_sede\\_di\\_controllo/2017/parifica\\_2016\\_volume\\_I\\_2016.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riu_nite/sezioni_riu_nite_in_sede_di_controllo/2017/parifica_2016_volume_I_2016.pdf).

Per comodità di reperimento delle informazioni richieste, si allega uno stralcio relativo al paragrafo d'interesse.

Si ritiene che i dati esposti nella Relazione possano corrispondere alle richieste formulate dallo stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*  
Aldo Polito  
*Firmato digitalmente*

---

<sup>1</sup> La percentuale riconosciuta ai Comuni, originariamente fissata al 33 per cento degli incassi, è stata elevata al 50 per cento per il 2011 (art. 2, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 23/2011) e poi al 100 per cento per gli anni dal 2012 al 2019 (art. 1, comma 12-bis, del DL n. 138 del 2011 come modificato dall'art. 10, comma 12-duodecies, DL n. 192 del 2014 e, più recentemente, dall'art. 4, comma 8-bis, del DL n. 193 del 2016).